



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 5819

Torino, 18 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 12, comma 1, della predetta legge occorre predeterminare criteri e modalità per la concessione di sussidi a favore del personale;
- VISTO il D.M. 29 marzo 1996 n. 128 recante provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero dell'Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;
- VISTI il D.P.R. n. 445/2000 e la L. 183/2011 con particolare riguardo all'art. 15;
- VISTO il D.P.C.M. n. 252 del 14.11.2012 "Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 180/2011";
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

D E C R E T A

Art. 1

Le provvidenze di cui al presente decreto sono concesse da questo Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria del Capitolo di spesa 2115, previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata con D.D.G. n. 11415 del 10/12/2013.

Art. 2

Beneficiari

Sono considerati beneficiari delle provvidenze il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle Istituzioni scolastiche e negli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica del Piemonte, quello cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) e le loro famiglie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 3
Limiti di reddito

Il personale di cui all'art.2 può presentare domanda di sussidio per eventi verificatisi, nell'anno solare preso in considerazione, a se stesso o al proprio nucleo familiare (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) qualora il reddito determinato con l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superi il limite di € 38.000,00 nell'anno in cui è avvenuto l'evento.

Art. 4
Eventi considerati

1. **Decessi** del dipendente, del coniuge, dei figli o di altri componenti inclusi nel nucleo familiare. Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione da cui si evinca la spesa sostenuta. La Commissione provvede ad esaminare le richieste e ad esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio nella misura massima di € 1.200,00.
2. **Malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità** riguardanti il dipendente, il coniuge, i figli o altri componenti inclusi nel nucleo familiare. La Commissione provvede ad esaminare le richieste di sussidio relative a malattie ed interventi di particolare gravità da cui derivino spese per cure mediche e/o di degenza effettivamente sostenute non a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri Enti pubblici e non rimborsate da Società ed Associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria. Restano escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, ecc.). Non sono ammesse spese riferite a rette per ricoveri in case di cura per anziani o spese per protesi e cure dentarie non derivanti da patologie gravi.
La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 3.500,00 per una sola patologia, la più grave, relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.
Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione da cui si evinca la spesa sostenuta.
La Commissione provvede ad esaminare le richieste e a esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio nella misura massima del 30% delle spese documentate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 5
Domande

Le domande di sussidio presentate dal personale in servizio devono essere inoltrate a questo Ufficio Scolastico Regionale tramite gli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale o le Istituzioni scolastiche competenti. Le domande presentate dal personale cessato possono essere inoltrate anche direttamente. Le istanze possono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata drpi@postacert.istruzione.it oppure essere consegnate presso la sede di C.so Vittorio Emanuele 70, 10121 Torino.

Le domande devono essere prodotte utilizzando il modello allegato corredato dalla seguente documentazione in carta semplice:

1. copia dichiarazione sostitutiva unica riferita ai componenti il nucleo familiare del richiedente (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) corredata degli indicatori I.S.E.E. relativa all'anno in cui è avvenuto l'evento per il quale si fa richiesta di contributo;
2. gli originali o le copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti giustificativi della spesa sostenuta;
3. eventuale documentazione medica limitatamente ai casi di cui all'articolo 4 punto 2;
4. copia fotostatica del Codice Fiscale del richiedente;
5. copia fotostatica del documento di identità del richiedente.

Art. 6
Modalità di erogazione

La Commissione costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale per la valutazione delle domande di sussidio predetermina eventuali criteri di dettaglio per gli interventi assistenziali. La suddetta Commissione si riunisce almeno una volta all'anno previa accertata disponibilità di fondi. In caso di inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati la Commissione farà ricorso ad una riduzione proporzionale per una equa distribuzione dei sussidi in discorso. Nell'ipotesi in cui residuino fondi il Direttore Generale, sulla base di specifiche segnalazioni della Commissione, potrà prendere in considerazione eventuali domande di sussidio relative a situazioni particolarmente gravi e rilevanti (diverse da quelle di cui al punto 4) purché corredate da idonea documentazione.

L'Ufficio Risorse Finanziarie di questo Ufficio Scolastico Regionale provvederà, a conclusione dell'istruttoria delle domande, all'ordinazione della spesa medesima con imputazione al capitolo di bilancio 2115.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Art. 7

Pubblicazione

Il presente decreto con i relativi allegati è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, www.istruzionepiemonte.it nella sezione Albo. Viene, altresì, trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale e delle Istituzioni scolastiche della Regione che ne assicureranno la massima diffusione tra il personale in servizio e la pubblicazione sul sito internet di pertinenza.

Art. 8

Disposizioni finali

Il presente decreto sostituisce il precedente D.D.G. prot. n. 8235/U/C14 del 4 novembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana PUPAZZONI